

Alle Scuole/Istituti della Regione Abruzzo

LORO SEDI

(da affiggere all'Albo e/o sito web ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300/1970)

OGGETTO: Contributi previdenziali: nessuna prescrizione per dipendenti pubblici
Computo/riscatto servizi e periodi di contribuzione pre-ruolo

Sono pervenute da parte del personale scolastico numerose richieste di chiarimenti su una presunta scadenza (31/12/2019), inerente la prescrizione dei contributi previdenziali per il personale docente ed ATA alla data del 31/12/2019.

In merito, **posto in evidenza che nessuna scadenza del 31/12/2019 è prevista per i dipendenti pubblici**, la presente nota mira a fare chiarezza in materia, fornendo, si spera, un utile strumento atto a fugare dubbi al personale scolastico.

Preliminarmente, in merito alla presunta prescrizione, la Direzione Centrale dell'INPS in un "Comunicato Stampa" emanato già in data 14 agosto 2018:

(<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52078>), facendo riferimento alla Circolare n° 169 del 15 novembre 2017, ha affermato che non vi è **“Nessuna prescrizione per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici”**.

Tuttavia, in materia, è intervenuto il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, introdotto dall'articolo 19 del decreto legge n. 4/2019, il quale dispone che: **“Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 (ndr: dell'art.3 legge n. 335/1995), riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021”**.

In applicazione del suddetto comma 10-bis, l'INPS con Circolare n. 122 del 6/9/2019, ha chiarito che: **“La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni:**

1. **le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative (...)**” Ne consegue che per i dipendenti pubblici non si applica neanche la scadenza del 31 dicembre 2021 prevista dal D.L. n. 4/2019 e, ancor meno, la scadenza del 31 dicembre 2019 segnalata da alcuni dipendenti a questa O.S..

Per completezza del quadro espositivo si fa presente che la già citata Circolare INPS n. 122/2019 aggiunge che: **“I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione (...)**. Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione e devono provvedere agli accrediti contributivi gli Enti riportati al paragrafo 3 della medesima Circolare e i datori di lavoro privato, ricadendo essi nei termini di prescrizione secondo le scadenze di seguito riportate. Quindi, per costoro la medesima Circolare prescrive che:

- per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, **“Ai sensi dell'articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.”**

- per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, **“La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall'ambito di applicazione della norma, soggiace**

agli ordinari termini prescrizione indicati al comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995”, ovvero cinque anni.

Come si può ben vedere, neanche per il settore privato è prevista una scadenza, da altri ipotizzata, al 31 dicembre 2019 per il personale scolastico.

Per quanto concerne, invece, il caso in cui l’Estratto contributivo INPS (Gestione dipendenti pubblici) sia impreciso o incompleto per l’assenza dei periodi pre-ruolo e/o di periodi di ruolo, ovvero privo di alcune retribuzioni (situazioni segnalate con la nota “18” riportata in calce all’Estratto stesso), occorre ricordare che l’INPS con Circolare n° 169 del 15 novembre 2017, ha già fornito adeguate istruzioni operative, confermando che in caso di non presenza di periodi contributivi nella banca dati Inps “...il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 legge 610/1052 prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la (...) CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.”

Quindi, fatto salvo quanto precisato di seguito, non vi è, prima del termine del 31/12/2021, alcun obbligo a carico dei singoli dipendenti, né alcuna prescrizione per scadenza al 31/12/2021 e, ancor meno, al 31/12/2019, per il riconoscimento di periodi contributivi del personale scolastico.

Ad ogni modo, occorre fare attenzione all’obbligo che ha in dipendente di richiedere la valutazione, il computo, il riscatto o la ricongiunzione, ai fini pensionistici, di servizi e periodi precedenti l’immissione in ruolo, distinguendo tra coloro che hanno presentato le relative domande entro il 31/08/2000 da quelli che la richiesta l’hanno presentata successivamente a tale data.

Per quanto riguarda i primi, sarà l’Ambito Territoriale (ex Provveditorato) ad emettere i relativi decreti di computo/riscatto/ricongiunzione e, pertanto, l’Inps non potrà fare altro che accettare tali decreti. Nel secondo caso, è esclusiva prerogativa dell’INPS -Gestione dipendenti pubblici ex Inpdap-, ad emettere i decreti. Gli interessati potevano inviare all’INPS la domanda in forma cartacea fino al 2012 e inviarla per via telematica dal 2013 in poi, per il tramite della scuola o di un Patronato.

Per fare ulteriore chiarezza, ricordiamo che, dal 1° settembre 2000 in poi le domande (si ripete) devono essere prodotte all’INPS per via telematica e riguardano esclusivamente i servizi pre-ruolo anteriori al 1988, per i quali si deve chiedere il computo/riscatto (art. 11 DPR 1092/1973).

I servizi pre-ruolo dal 1° gennaio 1988 in poi, essendo già in conto entrata tesoro (CET), sono utili *ex sé* e devono essere comunicati all’INPS dalle scuole col sistema telematico PASSWEB.

In definitiva, se i periodi mancanti nella banca dati dell’ Inps riguardano servizi prestati dal 1988 in poi, è compito delle scuole provvedere a comunicare all’Inps, col sistema telematico sopra ricordato, i periodi esatti, compresi eventuali “buchi” presenti nel periodo di ruolo. Nel caso, invece, dovessero mancare periodi pre-ruolo in conto Inps (supplenze, effettuate fino al 31.12.1987), gli interessati potranno chiedere il computo/riscatto telematicamente all’Inps, per il tramite del nostro patronato ITAL-UIL che svolge tale compito gratuitamente agli iscritti e non iscritti.

Si ricorda che tale richiesta potrà essere presentata fino ai 2 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia che, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, è fissato ad anni 66 e 11 mesi.

Dunque, per il 2019 e per il 2020 la domanda potrà essere presentata se l’età degli interessati non supera anni 64 e mesi 11. Superati tali limiti di età, si potrà far riconoscere il periodo pre-ruolo solo mediante ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della Legge 29/1979.

L’Aquila, 1 ottobre 2019

IL SEGRETARIO REGIONALE
(Irene Caporaletti)

